*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 122° — Numero 75

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 17 marzo 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 marzo 1981, n. 67.

**Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attività direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.

Art. 2.

La limitazione della responsabilità di cui all'articolo precedente si applica anche a tutti quei dipendenti che, pur non appartenendo alle categorie e profili professionali dei settori di cui all'articolo 1, sono chiamati a svolgere operazioni o ad assolvere compiti inerenti alla circolazione dei treni o attività a questa direttamente connesse.

Art. 3.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa patrimoniale per danni arrecati per colpa grave, possono essere assunti dal fondo di solidarietà di cui al successivo articolo.

Possono essere, altresì, assunti dal fondo gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa per colpa grave o lieve comunque pendenti alla data del 21 luglio 1976 ovvero instaurati o definiti successivamente a tale data.

A carico del fondo di cui al successivo articolo può essere assunto il pagamento della provvisionale al quale sia condannato il personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 a seguito di giudizio penale per danni imputabili a colpa grave.

Art. 4.

E' autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarietà con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui al precedente articolo con effetto liberatorio.

Il fondo è finanziato con contributi mensili del personale di cui all'articolo 1. A tal fine, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a praticare sull'importo del premio di produzione corrisposto al personale di cui all'articolo 1 una ritenuta in misura pari, per l'anno 1979, al due per cento dell'importo del premio di produzione. Per gli anni successivi l'entità della trattenuta sarà stabilita, su proposta dell'organo di gestione del fondo, dal Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad anticipare annualmente all'organo di gestione del fondo, a carico della dotazione dei capitoli 117 e 1019 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, una somma pari all'entità globale delle ritenute praticate sul premio di produzione a carico del personale di cui all'articolo 1. I conseguenti rapporti verranno regolati con apposita convenzione fra Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e organo di gestione del fondo.

Il fondo è amministrato dall'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con gestione separata, ed è vincolato unicamente al perseguimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo.

Il fondo determinerà, nel proprio statuto, le aree e i limiti di intervento.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1980, in attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — FORMICA — SARTI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. 68.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Maria Madre della Chiesa », in Matera.**

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matera 1° giugno 1977, integrato con due dichiarazioni datate 1° settembre 1978 e 9 ottobre 1979, relativo all'erezione della parrocchia « Maria Madre della Chiesa », in Rione Serra Rifusa di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1981*
*Registro n. 5 Interno, foglio n. 20*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. 69.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Natività di Maria, in Viganella, e di Sant'Ambrogio, in Seppiana.**

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° marzo 1979, integrato con dichiarazione 26 giugno 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della Natività di Maria, in Viganella (Novara), e di Sant'Ambrogio, in Seppiana (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1981
*Registro n.* 5 *Interno, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. 70.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di religione denominata « Compagnia figlie di Mater Purissima », in Sassari.**

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione denominata « Compagnia figlie di Mater Purissima », in Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1981
*Registro n.* 5 *Interno, foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. 71.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della natività di M. Vergine, in Bergolo, e di S. Antonio abate, in Levice.**

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alba 20 marzo 1979, integrato con dichiarazione stessa data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della Natività di M. Vergine, in Bergolo (Cuneo), e di S. Antonio abate, in Levice (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1981
*Registro n.* 5 *Interno, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. 72.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Aprilia.**

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano 2 febbraio 1966, integrato con decreti 12 marzo e 1° giugno 1980 e con dichiarazioni 30 marzo 1966, 17 novembre 1969 e 12 marzo 1980, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Aprilia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *marzo* 1981
*Registro n.* 5 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. 73.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Italo Monzino, in Milano.**

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione Italo Monzino, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *marzo* 1981
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 309

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

**Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 129.644.643 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale (prima tranche - anno 1978) ai sensi della legge n. 412/75.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980 82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale sono stati assegnati alle regioni a statuto ordinario i fondi corrispondenti all'anticipo del 5%, relativamente all'anno 1978, primo programma;

Vista la dichiarazione n. 12750, in data 14 novembre 1980, resa dal presidente della regione Umbria, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 730.624.346, relativamente all'anno 1978 (primo programma triennale);

Considerato che i fondi ancora disponibili a favore della regione Umbria per l'esercizio 1978 (prima tranche) ammontano a L. 129.644.643;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 129.644.643, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *febbraio* 1981
*Registro n.* 1 *Bilancio, foglio n.* 58

**(1352)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

**Assegnazione alla regione Basilicata della somma di lire 1.050.000.000 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale (anno 1978) ai sensi della legge n. 412/75.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale sono stati ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i fondi per il primo programma triennale 1975-77 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1978 (prima tranche);

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale sono stati assegnati alle regioni a statuto ordinario i fondi corrispondenti all'anticipo del 5%, relativamente all'anno 1978, primo programma;

Vista la dichiarazione n. 9092, dell'11 dicembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Basilicata, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione della somma di L. 1.050.000.000, relativamente al primo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma sopra indicata trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1978, primo programma triennale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Basilicata è assegnata la somma di lire 1.050.000.000, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *febbraio* 1981
*Registro n.* 1 *Bilancio, foglio n.* 71

**(1355)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

**Approvazione di tariffe di assicurazione della vita presentate dalla S.p.a. « Ausonia vita », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « Ausonia vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita nonché le opzioni e le condizioni di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni « Ausonia vita », con sede in Milano:

tariffa 21, (UR) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza (da utilizzare come complementare e per contratti in forma collettiva);

tariffa 2 - 2 t relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 1 - 2 t relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 1 U - 2 t relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 5 - 2 t relativa all'assicurazione mista su due teste a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 5 U - 2 T relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 19 relativa all'assicurazione, a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea in caso di morte di un capitale annualmente crescente del 10%, a premio annuo costante;

condizioni particolari di polizza dell'assicurazione di vita intera a premio unico, a premio annuo vitalizio ed a premio annuo temporaneo.

Roma, addì 30 gennaio 1981

*Il Ministro*: PANDOLFI

(1479)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

**Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni, Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

condizioni di polizza concernente l'assicurazione senza visita medica del rischio di invalidità totale e permanente;

tariffa 10 c, relativa all'assicurazione complementare temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale variamente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 10 c r, relativa all'assicurazione temporanea a premio crescente del 5% o 10% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione, di un capitale analogamente crescente e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11 a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% o del 10% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo;

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo limitato, di una rendita pagabile, in caso di premorienza dell'assicurato, sino al termine del contratto;

condizioni di polizza della tariffa 10 c r;

condizioni di polizza della tariffa 11 a.

Roma, addì 30 gennaio 1981

*Il Ministro*: PANDOLFI

(1483)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

**Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. « Toro assicurazioni », in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative.

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Toro assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di opzioni e di condizioni di polizza, nonché di opzioni a scadenza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita sottoindicate di cui alcune in sostituzione delle ana-

loghe in vigore, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Toro assicurazioni », con sede in Torino:

tariffa 4, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 5, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale pagabile al primo decesso (in sostituzione dell'analoga approvazione con decreto ministeriale del 3 febbraio 1965);

tariffa 5 U, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 7 E/5%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 5% dal secondo anno di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 E/10%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 10% dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 21, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 14 maggio 1935);

tariffa 21 U, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 40, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quella epoca (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 10 febbraio 1932);

tariffa 77, relativa all'assicurazione, a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 4;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 5;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 5 U;

condizioni particolari di polizza della tariffa numero 7 E-5%;

condizioni particolari di polizza della tariffa numero 7 E-10%;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 77;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 21;

condizioni particolari di polizza della tariffa numero 21 U;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5116 del 27 agosto 1964);

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera ed in una somma liquidabile in contanti (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale n. 5116 del 27 agosto 1964).

Roma, addì 30 gennaio 1981

*Il Ministro*: PANDOLFI

(1489)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

**Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. « Savoia vita », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « Savoia vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore, e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Savoia vita », con sede in Milano:

tariffa 20/B, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 25/C, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea in caso di morte a premio annuo — durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza per contratti stipulati in forma « Vita » intera a premio annuo temporaneo (riscatto e riduzione).

Roma, addì 30 gennaio 1981

*Il Ministro*: PANDOLFI

(1480)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1981.

**Aggregazione del comune di Zapponeta alla circoscrizione territoriale del mandamento di Manfredonia.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 2 maggio 1975, n. 37 della regione Puglia pubblicata nel Bollettino ufficiale della stessa regione n. 16 del 5 maggio 1975, con la quale la frazione Zapponeta è distaccata dal comune di Manfredonia ed eretta in comune autonomo con la denominazione di « Zapponeta »;

che occorre di conseguenza determinare l'appartenenza alla circoscrizione giudiziaria del comune di nuova istituzione;

Considerato che il territorio e la popolazione già appartenevano alla circoscrizione territoriale del mandamento di Manfredonia tanto che il nuovo comune ha mantenuto la precedente denominazione della soppressa frazione di Zapponeta;

Vista la proposta in tal senso avanzata dal Presidente della Corte di appello di Bari in data 21 gennaio 1981, n. 361;

Decreta:

Il comune di Zapponeta, istituito con legge 2 maggio 1975, n. 37 della regione Puglia, viene aggregato alla circoscrizione territoriale del mandamento di Manfredonia.

Roma, addì 25 febbraio 1981

*Il Ministro*: SARTI

(1341)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1981.

**Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente modifiche e aggiornamento degli elenchi allegati al cennato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2945/79 della commissione del 21 dicembre 1979 che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade ad incandescenza originarie di alcuni Paesi europei a commercio di Stato;

Considerato che la commissione CEE non ha ritenuto di accogliere l'istanza italiana intesa ad ottenere la proroga di tale regime;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione di lampade e tubi elettrici ad incandescenza per tensioni superiori a 28 volt (v.d. 85.20 - cod. 190) originari della Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca e URSS, è revocato a partire dal 1° gennaio 1981.

L'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, aggiornato con decreto ministeriale 17 marzo 1979, deve essere di conseguenza modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
PALLESCHI

*Il Ministro delle finanze*
REVIGLIO

(1616)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1981.

**Recepimento della XXXIII direttiva della commissione CEE e modificazione all'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, recante norme in materia di additivi per mangimi.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni, con il quale si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale, elencati nel citato decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni;

Vista la XXXIII direttiva della commissione CEE n. 80/678/CEE del 4 luglio 1980, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 185 del 18 luglio 1980, con la quale gli allegati I e II della direttiva base sugli additivi 70/524/CEE del 23 novembre 1970 sono stati modificati sia con la fissazione dell'età massima oltre la quale non possono essere somministrati agli animali i succedanei del latte contenenti antibiotici, sia con il consentire talune condizioni di impiego della spiramicina, della gomma xantan, dell'acido fumarico e dell'acido D.L. malico, già largamente sperimentati in parecchi stati membri della CEE, e sia col prevedere una proroga all'autorizzazione all'impiego tra l'altro del poliossietilen-sorbitan-monooleato;

Considerato che occorre recepire nell'ordinamento nazionale detta normativa comunitaria;

Ritenuto opportuno inoltre integrare la voce Flavofosfolipol dell'elenco dei principi attivi allegato al citato decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, in conseguenza dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, con l'indicazione dei tenori minimo e massimo nei mangimi composti integrati da somministrare ai bovini all'ingrasso ad integrazione della razione giornaliera;

Sentita la commissione tecnica, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 ottobre 1980;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, è così modificato:

1) Alla parte I - principi attivi, gruppo A) - antibiotici, la voce Zinco-bacitracina è completata come segue:

*a*) nella colonna « età massima » a fronte dei succedanei del latte destinati ai vitelli, agnelli e capretti, è inserita l'indicazione « 6 mesi »;

*b*) nella colonna « età massima » a fronte dei succedanei del latte destinati ai suinetti è inserita l'indicazione « 3 mesi ».

2) Alla parte I - principi attivi, gruppo A) - antibiotici, il testo della voce Spiramicina è sostituito dal seguente:

| Additivi | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | | | | Altre disposizioni | Impiego consentito fino al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/kg | Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/kg | Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/kg | Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/kg | Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/kg | | |
| Spiramicina (espressa come spiramicina base) | I $C_{45}H_{78}O_{16}N_2$ / II $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ / III $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$ BASE | Tacchini | 26 sett. | 5 | 40.000 | 100 | 100 | 20 | | |
| | | Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni) | 16 sett. | 5 | 40.000 | 100 | 100 | 20 | | |
| | Antibiotico del gruppo dei macrolidi | Vitelli, capretti e agnelli | 16 sett. | 5 | 100.000 | 250 | 250 | 50 | Soltanto succedanei del latte | |
| | | | da 17 sett. a 6 mesi | 5 | 40.000 | 100 | 100 | 20 | | |
| | | | 6 mesi | 5 | 160.000 | 400 | 400 | 80 | | |
| | | Suinetti | 4 mesi | 5 | 100.000 | 250 | 250 | 50 | Soltanto succedanei del latte | |
| | | | 3 mesi | 5 | 160.000 | 400 | 400 | 80 | | |
| | | Suini | da più di 4 a 6 mesi | 5 | 40.000 | 100 | 100 | 20 | | |
| | | Animali da pelliccia | — | 5 | 40.000 | 100 | 100 | 20 | | |

3) Alla parte I - principi attivi, gruppo A) - antibiotici, la voce Virginiamicina è completata come segue:

*a*) nella colonna « altre disposizioni » le parole « solo per animali in fase di allattamento o svezzamento » sono sostituite con « soltanto succedanei del latte »;

*b*) nella colonna « età massima » a fronte dei succedanei del latte destinati ai vitelli è inserita l'indicazione « 6 mesi ».

4) Alla parte I - principi attivi, gruppo A) - antibiotici, la voce Flavofosfolipol è completata come segue:

*a*) nella colonna « altre disposizioni » le parole « solo per animali in fase di allattamento o svezzamento » sono sostituite con « soltanto succedanei del latte »;

*b*) nella colonna « età massima », a fronte dei succedanei del latte destinati ai vitelli, è inserita l'indicazione « 6 mesi »;

*c*) nella colonna « età massima », a fronte dei succedanei del latte destinati ai suini, è inserita l'indicazione « 3 mesi ».

5) Alla parte IV - emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, per la voce Gomma Xantan la data del 30 giugno 1980 figurante nella colonna « impiego consentito fino al » viene depennata.

6) Alla parte IV - emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, per la voce « Poliossietilen-sorbitan-monooleato » la data 30 giugno 1980 è sostituita nella colonna « impiego consentito fino al » dalla data del 30 giugno 1981.

7) Alla parte VI - conservanti, per la voce Acido fumarico la data del 31 dicembre 1980 figurante nella colonna « impiego consentito fino al » viene depennata.

8) Agli additivi elencati nella parte VI - conservanti, viene aggiunto per tutti i mangimi destinati a tutte le specie animali, senza particolari condizioni: « Acido D.L. Malico ».

Art. 2.

Nell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977 e successive modificazioni, parte I, principi attivi gruppo A) - antibiotici, alla voce Flavofosfolipol sempre per bovini all'ingrasso, è aggiunta la seguente indicazione:

| Tenore minimo | Tenore massimo | | | | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| | Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/kg | Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/kg | Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/kg | Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/kg | |
| 2 | 25.000 | 250 | 250 | 50 | Nei mangimi composti integrati da somministrare ad integrazione della razione giornaliera |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 marzo 1981

*Il Ministro della sanità*
ANIASI

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

(1568)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1981.

**Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 17 settembre 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego nonchè i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1980, n. 278, il quale, nel modificare il predetto decreto ministeriale 4 agosto 1969, consentendo un'applicazione più estesa della voce Tylosina, del gruppo antibiotici, ha fissato per un errore di copiatura una dose d'impiego per vitelli molto inferiore rispetto a quella ammissibile;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che, dato atto alla ditta interessata della necessità di rettificare la dose d'impiego citata, ha espresso parere favorevole, nella seduta del 22 ottobre 1980, suggerendo nel contempo di specificare che la detta dose d'impiego va riferita a mangime per vitelli da latte, composto di latte in polvere da ricostituire;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Nel gruppo antibiotici dell'allegato al citato decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, citato nelle premesse, alla voce Tylosina, le indicazioni e condizioni d'impiego riferentisi ai vitelli sono depennate e sostituite da quelle seguenti:

| Specie e categoria di animali | Dose d'impiego | Indicazioni terapeutiche | Durata indicativa del trattamento | Tempo di interruzione | Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitelli da latte | 2.000 - 4.000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) | Polmoniti da micoplasma e/o pasteurella multocida | 14 giorni | 8 giorni | |

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 marzo 1981

*Il Ministro della sanità*
ANIASI

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

**(1569)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1981.

**Modificazioni al decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Ritenuto opportuno integrare l'elenco dei principi attivi allegato al citato decreto ministeriale 9 maggio 1969, in conseguenza dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Al cap. I - coccidiostatici dell'allegato al decreto ministeriale 9 maggio 1969, citato nelle premesse, è aggiunto il seguente capo:

« II - Prodotti per la chemioprofilassi delle istomoniasi e tricomoniasi:

1 Dimetridazolo - 1,2-dimetil-5-nitro-imidazolo
($C_5H_7O_2N_3$)

mg/kg espressi come sostanza pura:

*a*) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

400 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

30 g per integratori destinati agli allevatori;

*b*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato e per litro di acqua da bevanda: non più di 150 mg/kg per colombi viaggiatori o da competizione;

*c*) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa sei giorni prima della macellazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 marzo 1981

*Il Ministro della sanità*
ANIASI

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

**(1570)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1981.

**Revoca dell'autorizzazione ad esercitare le operazioni di capitalizzazione, rilasciata alla rappresentanza della compagnia svizzera di assicurazione « Winterthur », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 12110 del 2 luglio 1979, con il quale è stata autorizzata la rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazione « Winterthur », con sede in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nel ramo vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni nel ramo capitalizzazione;

Considerato che la predetta rappresentanza ha espresso la decisione di non operare nel ramo capitalizzazione ed ha presentato istanza in tal senso intesa ad ottenere la revoca dell'autorizzazione ad operare nel predetto ramo;

Considerato che la predetta rappresentanza non ha in portafoglio contratti di capitalizzazione;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione rilasciata con decreto ministeriale n. 12110 del 2 luglio 1979, alla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazione « Winterthur », con sede in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 9 marzo 1981

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(1635)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1981.

**Contingente di importazione dalla Repubblica popolare cinese di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta di porcellana e/o di altre materie ceramiche per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire un contingente di importazione di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche dalla Repubblica popolare cinese, per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981, e di stabilire i criteri di ripartizione del contingente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981 il contingente di importazione dalla Repubblica popolare cinese di tonnellate 1.100 di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (V.D. 69.11 e/o V.D. 69.12), è posto in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per la merce contingentata devono presentare domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'indicazione della denominazione della merce, la quantità ed il valore espresso in dollari USA.

In mancanza dei suddetti elementi le istanze non saranno prese in considerazione. Oltre il citato termine di trenta giorni non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato e pervenute all'amministrazione non oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine stesso, mentre quelle spedite succesivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sugli eventuali residui del contingente.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

*a*) il certificato di iscrizione rilasciato non anteriormente al 1980 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

*b*) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1979 debitamente firmata dal legale rappresentante della ditta ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati in precedenza presentati per altre operazioni.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1978-80.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

*a*) 10% in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

*b*) 40% in relazione all'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1979; a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 oltre i 360 milioni - quota IVA spettante: 40%;
C2 da 90 a 360 milioni - quota IVA spettante: 26%;
C3 da 30 a 90 milioni - quota IVA spettante: 17%;
C4 da 6 a 30 milioni - quota IVA spettante: 11%;
C5 fino a 6 milioni - quota IVA spettante: 6%;

*c*) 50% in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1978-80.

Non potrà comunque essere assegnata, in fase di prima ripartizione, ad una sola ditta, una quota superiore al 50% del contingente richiesto, qualora altre ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1981

*Il Ministro*: MANCA

(1617)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1981.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1981 e scadenza 1° ottobre 1981.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visti i sottoelencati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 843:

n. 709895/66-AP-5 del 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 18 settembre 1979, recante un'emissione di C.C.T.T con godimento 1° ottobre 1979, a trentasei mesi, per lire 1.500 miliardi;

n. 709896/66-AP-6 del 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1979, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 18 settembre 1979, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° ottobre 1979, a ventiquattro mesi, per lire 1.250 miliardi;

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1980, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 149:

n. 508580/66-AR-4 del 15 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 17 settembre 1980, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° ottobre 1980, a trentasei mesi, per lire 1.000 miliardi;

n. 508534/66-AR-5 del 18 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 17 novembre 1980, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° ottobre 1980, a trentasei mesi, per lire 930 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, stabilisce il tasso di interesse minimo da applicarsi ai certificati di credito emessi con i provvedimenti medesimi, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso relativo alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati speciali di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1981 e scadenza 1° ottobre 1981;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 7,7147 %;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito, e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1981 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,70 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 709895 e n. 709896 del 15 settembre 1979, n. 508580 del 15 settembre 1980 e n. 508534 del 18 settembre 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1981:

C.C.T. 1° ottobre 1979, a trentasei mesi, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4;

C.C.T. 1° ottobre 1979, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.250 miliardi, cedola n. 4;

C.C.T. 1° ottobre 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 2;

C.C.T. 1° ottobre 1980, a trentasei mesi, emessi per lire 930 miliardi, cedola n. 2,

è determinato nella misura del 7,70 %.

La spesa complessiva di L. 360.360.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 115.500.000.000 per i C.C.T. 1° ottobre 1979 a trentasei mesi;

di L. 96.250.000.000 per i C.C.T. 1° ottobre 1979 a ventiquattro mesi;

di L. 77.000.000.000 per i C.C.T. 1° ottobre 1980 a ventiquattro mesi;

di L. 71.610.000.000 per i C.C.T. 1° ottobre 1980 a trentasei mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1981

*Il Ministro*: ANDREATTA

(1658)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione dei problemi finanziari in sospeso, della dichiarazione e dell'accordo tra la Romania da una parte, la Francia, l'Italia, la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio dall'altra parte, adottati a Roma il 23 aprile 1977.**

Il giorno 4 febbraio 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 966 del 29 novembre 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981, è stata effettuata, presso il Ministero degli affari esteri in Roma, la notifica dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso ed è stato depositato lo strumento di ratifica dell'accordo tra la Romania da una parte, la Francia, l'Italia, la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio dall'altra parte, adottati a Roma il 23 aprile 1977.

I suddetti accordi, essendosi verificate le condizioni previste rispettivamente negli articoli 5 e 3 degli accordi stessi, sono entrati in vigore il 4 febbraio 1981.

**(1136)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Porto Recanati**

Con decreto 8 gennaio 1981, n. 2683, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni facenti parte dell'alveo del fosso Fiumarella segnati nel nuovo catasto terreni del comune di Porto Recanati (Macerata) al foglio n. 12 mappali 839 (mq 2) e 840 (mq 8) della superficie complessiva di mq 10 ed indicati nell'estratto di mappa, rilasciato il 17 maggio 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Macerata, che fa parte integrante del citato decreto.

**(1282)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montauro**

Con decreto 8 gennaio 1981, n. 2327, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in agro del torrente Ceci segnato nel catasto del comune di Montauro (Catanzaro) al foglio n. 15, fronte al mappale 72, della superficie di mq 40 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 4 ottobre 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro, che fa parte integrante del citato decreto.

**(1283)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Lazzaro di Savena**

Con decreto 8 gennaio 1981, n. 2326, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno lungo la sponda destra del torrente Idice in comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 100, 102 e 103 della superficie complessiva di are 43,40 ed indicato nel verbale 6 febbraio 1980 con allegata planimetria rilasciata l'8 febbraio 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fanno parte integrante del citato decreto.

**(1284)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pizzighettone**

Con decreto 7 gennaio 1981, n. 2267, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo abbandonato del colatore Serio Morto, segnato nel N.C.T.R. del comune di Pizzighettone, censito alle acque senza numero, della superficie di mq 1000, ed indicato nello schizzo planimetrico, rilasciato l'11 marzo 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 gennaio 1981, n. 2324, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno costituito dal vecchio alveo del colatore Serio Morto, segnato nel catasto del comune di Pizzighettone (Cremona) al foglio 14, (velatura in colore) confinante a nord con le particelle 7, 8, 9 e 10; ad est con le particelle 23, 24 e 25; ad ovest con le particelle 6 e 7, a sud con il restante tratto di alveo attivo, della superficie di mq 2000 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 31 dicembre 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, che fa parte integrante del citato decreto.

**(1285)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Parziale annullamento del decreto ministeriale 6 settembre 1977 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « S. Giorgio », in Trani.**

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981 è stato annullato il decreto ministeriale 6 settembre 1977, limitatamente al n. 36 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « S. Giorgio », in Trani (Bari), costituita per rogito notar Monetti in data 16 giugno 1952, rep. n. 23908, reg. soc. n. 1520.

**(1280)**

**Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara » a r.l., in Spezzano Sila.**

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981, il dott. Nicola Mazzotta è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria Croce di Magara » a r.l., in Spezzano Sila (Cosenza), già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 30 luglio 1970, in sostituzione del rag. Carci.

**(1361)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Comunicato**

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

*A* 438 del 3 dicembre 1980, relativa a disposizioni valutarie per i residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

**(1407)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di segretario principale nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - dicembre 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 299, che approva la graduatoria di merito e dichiara e nomina in prova i vincitori del concorso per esami a due posti di segretario principale nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi, indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1976.

**(1633)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per soli titoli, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare.**

Nel *Bollettino ufficiale* n. 35-36 del 31 agosto-7 settembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per soli titoli, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare, indetto con decreti ministeriali 28 novembre 1970 e 28 aprile 1976.

**(1648)**

# REGIONI

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1980, n. **74**.

**Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata ed integrata con legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 7 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata ed integrata con legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21, è sostituito dal seguente:

« I mutui integrativi di cui agli articoli 5 e 9-*bis* nonché i mutui di cui all'art. 9-*quater*, della presente legge, fruiscono della garanzia dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sostituito dall'art. 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

I mutui integrativi di cui al precedente art. 5-*bis* sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 ottobre 1980

ENRIETTI

**(1529)**

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1980, n. **75**.

**Modifica dell'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 « Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie ».**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 29 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'ambito territoriale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea viene costituita integrando quella della comunità montana con i consiglieri eletti dai comuni interessati, sempre che la popolazione della comunità Montana rappresenti almeno un terzo della popolazione dell'intero ambito territoriale definito dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Il numero dei consiglieri da eleggere ad integrazione è uguale al rapporto tra gli abitanti dei comuni stessi e gli abitanti della comunità montana moltiplicato per il numero di componenti l'assemblea della comunità montana ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 ottobre 1980

ENRIETTI

**(1530)**

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1980, n. 76.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e 4 giugno 1975, n. 41.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 10 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è soppresso.

Il nono comma dello stesso art. 7 è modificato come segue:

« Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i consigli comunali del collegio, con il metodo vigente per l'elezione del consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale ».

Art. 2.

L'ottavo comma dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, è modificato come segue:

« L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 novembre 1980

ENRIETTI

(1531)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| Annuo | L. 60.000 |
| Semestrale | L. 33.000 |
| Un fascicolo | L. 350 |

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

| | |
|---|---|
| Annuo | L. 22.000 |
| Semestrale | L. 12.000 |

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Annuo | L. 52.000 |
| Semestrale | L. 29.000 |

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento**

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. (c. m. 411100810750)